

Ritenuto di disporre l'autorizzazione e l'accreditamento per il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell'ASL di Milano 1, così come riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il Direttore Generale dell'ASL di Milano 1 per il Servizio in questione è tenuto all'assunzione dell'impegno di rispettare i requisiti e gli standard di autorizzazione e accreditamento mediante un provvedimento che dovrà tenere conto dei principi della negoziazione per obiettivi gestionali che riguardino gli ambiti di trattazione dello schema tipo di contratto, di cui alla d.g.r. 8496/2008;

Ritenuto che l'ASL di Milano 1 per il Servizio Territoriale per le Dipendenze di cui all'allegato A), è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e nota regionale G1.2008.0012012 del 4 agosto 2008;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale;

Viste la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale dell'VIII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di autorizzare e accreditare il Servizio Territoriale per le Dipendenze dell'ASL di Milano 1 come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare l'ASL di Milano 1 al mantenimento dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 12621/2003;

3. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL di Milano 1 è tenuto all'assunzione dell'impegno di rispettare i requisiti e gli standard di autorizzazione e accreditamento, mediante un provvedimento che dovrà tenere conto dei principi della negoziazione per obiettivi gestionali che riguardino gli ambiti di trattazione dello schema tipo di contratto, di cui alla d.g.r. 8496/2008;

4. di stabilire che l'ASL di Milano 1 è tenuta ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e nota regionale G1.2008.0012012 del 4 agosto 2008;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

ASL MI 1 – LEGNANO

SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO					
STRUTTURA	SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Autorizzazione / Accreditamento definitivo
STRUTTURA COMPLESSA	SERVIZIO DIPENDENZE	Via Spagliardi, 19	Parabiago	Sì	Accreditamento definitivo
Unità semplice	Nucleo Operativo Alcologia	Piazza Mussi, 1	Abbiategrosso	Sì	
Unità semplice	SERT	Viale Italia, 50/B	Corsico	Sì	
Unità semplice	Nucleo Operativo Alcologia	Via Colli Sant'Erasmo, 32	Legnano	Sì	
Unità semplice	Nucleo Operativo Alcologia	Fraz. Mombello – Via Montegrappa, 40	Limbiate	Sì	
Unità semplice	SERT	Fraz. Mombello – Via Montegrappa, 40	Limbiate	Sì	
Unità semplice	SERT	Via Donatori di Sangue, 50	Magenta	Sì	
Unità semplice	SERT	Via Spagliardi, 19	Parabiago	Sì	
Unità semplice	SERT	Fraz. Passirana – Via Settembrini, 1	Rho	Sì	

(BUR2009018)

(4.2.1)

D.g.r. 20 febbraio 2009 - n. 8/8996

Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche (art. 3-bis, l.r. n. 15/2000)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed in particolare l'art. 3-bis concernente il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Dato atto che la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

Dato atto che il testo di cui all'allegato A «Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»», è stato trasmesso alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione del parere ai sensi dello stesso art. 3-bis della l.r. 15/2000;

Preso atto del parere reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 12 febbraio 2009;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente «Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»»;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche».

1. Oggetto

1. Il presente atto definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel seguito del presente atto, la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» sarà sinteticamente indicata quale «legge regionale».

2. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si definiscono:

a) **mercati a valenza storica**, i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 15/00 nei quali l'attività mer-

catale è svolta da almeno 50 anni, anche se in modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate;

a1) **mercati a valenza storica di tradizione**, i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del riconoscimento.

b) **mercati di particolare pregio**, i mercati di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 15/00 nei quali l'attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:

- b1) strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio architettonico);
- b2) peculiare localizzazione del mercato nel tessuto urbano che lo rende funzionale al servizio per il consumatore e rispettoso del contesto e del decoro urbano, nonché dell'ambiente in quanto non sorgente emissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio urbanistico);
- b3) elevato livello di specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);
- b4) concomitanza dell'attività mercatale con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale (pregio turistico-attrattivo).

3. Requisiti

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati a valenza storica di cui al paragrafo 2, lettera a) tenendo conto dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 50 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 50 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- mantenimento del giorno originario o comunque di una data stabile di effettuazione del mercato;
- conservazione di almeno il 50% delle tipologie merceologiche originarie.

La dimostrazione del momento in cui è stato istituito o avviato il mercato può essere attestata mediante la produzione di copia dell'atto istitutivo originario ovvero, in assenza di questo, da un atto ricognitivo con cui il comune è in grado di stabilire la data di avvio del mercato desumendola da altri elementi oggettivi o soggettivi (registri, documenti, testimonianze, consuetudine ecc.).

Il riconoscimento dei mercati a valenza storica di tradizione di cui al paragrafo 2, lettera a1) avviene tenendo conto dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 100 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 100 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- mantenimento del giorno originario o comunque di una data stabile di effettuazione del mercato;
- conservazione di almeno il 50% delle tipologie merceologiche originarie.

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati di particolare pregio tenendo conto in relazione alle tipologie di cui al paragrafo 2, lettera b) dei seguenti requisiti:

- istituzione o avvio del mercato da almeno 30 anni;
- svolgimento dell'attività per almeno 30 anni, anche se effettuata in modo non continuativo, preferibilmente nella sede originaria;
- presenza di strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse sotto il profilo architettonico e storico-artistico;
- contributo alla valorizzazione dei centri storici nel rispetto

dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

- localizzazione in aree preferibilmente destinate a tale attività (sede propria);
- specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento ai mercati che valorizzano le produzioni tipiche locali e lombarde;
- identità culturale e sociale dell'attività mercatale correlata ad eventi, ricorrenze, iniziative e manifestazioni di rilievo culturale, sociale e folcloristico di rilievo sovra locale.

4. Modalità del riconoscimento

La Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati di cui al paragrafo 2 sulla base delle proposte dei Comuni.

I Comuni, anche su segnalazione delle Associazioni di categoria del comparto e delle Camere di Commercio, trasmettono la proposta alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno.

In sede di prima applicazione, tale termine è fissato entro il limite massimo di 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto. A tal fine, Regione Lombardia procede d'ufficio a segnalare ai Comuni, anche per il tramite delle Camere di Commercio o delle Associazioni di categoria del comparto, l'esistenza di mercati aventi, in base ai dati già presenti nella base dati regionale, i presupposti per il riconoscimento di cui al presente atto. Il comune comunque entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto, procede a confermare, confutare o a modificare tali segnalazioni.

La proposta dovrà contenere:

- una relazione illustrativa descrittiva del mercato, della sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici, le peculiarità architettoniche, urbanistiche, merceologiche, culturali o sociali che lo qualificano di particolare pregio;
- l'indicazione della tipologia di mercato (a valenza storica, storica di tradizione, di particolare pregio) di cui si chiede il riconoscimento e una scheda che ne documenti la tipologia, la frequenza, il giorno di svolgimento, la composizione, le dimensioni ed il numero dei posteggi;
- copia dell'atto formale di istituzione o attestazione dell'avvio;
- una cartografia del territorio comunale (in scala 1:5.000 o 1:2.000) con l'individuazione dell'area mercatale.

La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine fissato per i Comuni per la presentazione delle proposte dei Comuni, procede al riconoscimento dei mercati.

La Giunta regionale costituisce a tal fine apposito elenco dei mercati riconosciuti distinto in tre sezioni:

- mercati a valenza storica
- mercati a valenza storica di tradizione
- mercati di particolare pregio.

5. Promozione e valorizzazione dei mercati

La Giunta regionale promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei mercati a valenza storica, storici di tradizione o di particolare pregio con apposite azioni di sostegno e promozione, anche finanziario, nell'ambito delle previsioni della l.r. 13/2000 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» e della l.r. 1/07.